

# LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026  
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

*A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori*

Il 17 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato.

Prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui. Si compone di 154 articoli. **E' stato presentato al Senato in data 22 ottobre 2025 (AS 1689) e sarà sottoposto alle previste letture parlamentari prima al Senato e poi alla Camera. Approvazione entro il 31 dicembre 2025.**

**Poche le misure che riguardano strettamente la scuola.**

**Molte, invece, quelle che interessano il personale.**

**Riportiamo un elenco dei provvedimenti che ci riguardano, con l'avvertenza che si tratta di provvedimenti da sottoporre a votazione e che quindi potrebbero subire lievi e/o sostanziali modifiche, potrebbero essere cancellati o potrebbero esserne inseriti di nuovi.**

## SOMMARIO

### MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Art. 2 - Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

### MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

Art. 41 - Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate

Art. 43 - Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento

Art. 44 - Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego

### MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 46 - Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Art. 47 - Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza

Art. 50 - Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori

Art. 52 - Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

### MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Art. 91 - Misure in materia di dipendenze patologiche

## **MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO**

Art.105 - Misure in materia di istruzione

Art. 106 - Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche

## **MISURE IN MATERIA DI CULTURA**

Art. 108 - Carta elettronica "Valore"

## **DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI - LEP**

Art. 127 - Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità-

# **I PROVVEDIMENTI SULLA SCUOLA E SUL PERSONALE**

## **Riforma IRPEF: taglio dell'aliquota centrale al 33% (art. 2)**

La Legge di Bilancio 2026 riduce dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Esclusi dal pieno beneficio i redditi oltre i 200.000 euro, per i quali è prevista una sterilizzazione dell'effetto pari a 440 euro:

### Nuovi scaglioni reddito

Fino a 28.000 euro	23%
Fino da 28.000 euro a 50.000	33%
Oltre 50.000 euro	43%

## **Incremento per i dipendenti in condizioni disagiate (art. 41)**

A partire dal 2026 è previsto un incremento di 20 euro al mese per le pensioni minime percepite da chi ha una età pari o superiore a 70 anni.

Riguarda tre categorie di beneficiari. La prima è costituita dai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, ... .

La seconda e la terza categoria di beneficiari sono costituite invece dai titolari dell'assegno sociale.

## **Pensioni: dal 2027 aumenta il requisito anagrafico (art. 43)**

A partire dal 1° gennaio 2027, l'accesso alla pensione subirà un incremento dei requisiti anagrafici di un mese. Alcune categorie non saranno interessate dall'incremento dei requisiti di accesso (lavoratori a rischio, chi svolge lavori faticosi e pesanti, chi esercita il diritto al trattamento pensionistico anticipato...).

## **Liquidazione del TFS/TFR entro 9 mesi (art. 44)**

È ridotto da dodici a nove mesi il termine per la liquidazione del TFS/TFR nei casi di pensionamento per limiti di età o anzianità. La modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2027. Restano invariati i ventiquattro mesi previsti per le altre forme di cessazione del servizio.

## **Lavoratrici madri con due o più figli** (art. 46)

Alle lavoratrici madri con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, l'INPS, a domanda, conferma anche per il 2026 una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

## **Facilitato l'accesso delle famiglie ai bonus sociali** (art. 47)

Ai fini dell'accesso a prestazioni come assegno unico, bonus nido e assegno di inclusione la franchigia della prima casa passa da 65.000 a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Modificata anche la scala di equivalenza ISEE per i nuclei numerosi, con maggiorazioni riviste al ribasso.

## **Congedi parentali e congedi di malattia per i figli minori** (art.50)

Gli interventi mirano a favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro.

Congedi parentali: i genitori potranno richiedere il congedo parentale fino ai 14 anni di età del figlio (prima erano 12).

Congedi di malattia per i figli minori: ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno (erano cinque), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici (erano otto) anni.

## **Attività socioeducative per i minori** (art. 52)

È istituito un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori. È destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

## **Fondi per assistere i bambini ammalati** (art. 91)

Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini oncologici le risorse dell'apposito fondo sono incrementate di 2 milioni annui per il triennio 2026-2028.

Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la connotazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art.3 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62).

Il nuovo status consente l'accesso a permessi lavorativi, agevolazioni fiscali e sostegno scolastico e dunque comporta ricadute organizzative per le scuole.

## **Obbligo per i docenti di coprire le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole secondarie (art. 105)**

co. 1, lett. a, b - I dirigenti scolastici dovranno (è un obbligo e non più una facoltà) coprire le supplenze brevi (fino a 10 giorni) nei posti comuni della secondaria con il personale interno, salvo motivate esigenze didattiche particolari (modifica al co. 85 della Legge 107/2015).

co. 1 lett. c) - Si conferma la possibilità/la facoltà di sostituire i docenti di sostegno e i docenti della scuola primaria, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell'organico dell'autonomia.

I risparmi ottenuti potranno essere reinvestiti nel MOF, in misura non superiore al 10% del Fondo stesso.

## **Organico dell'autonomia, organico ATA, riforma istituti tecnici, docenti L2 (art. 106)**

L'organico dell'autonomia è determinato annualmente. Può essere definita una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento (co.1-2).

Anche l'organico del personale ATA sarà determinato annualmente (co. 5).

Viene introdotta una semplificazione nella procedura di definizione degli organici a partire dal 2026: se la riduzione dei posti riguarda solo i posti di potenziamento dell'offerta formativa non sarà necessario effettuare la rilevazione del numero di classi e di posti né il monitoraggio (co. 3).

La riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR sarà attuata attraverso un decreto del MIM, che definirà nuovi indirizzi, articolazioni e quadri orario (co. 4).

Le scuole potranno disporre di docenti dedicati all'insegnamento di italiano per stranieri (classe di concorso A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera") nelle classi in cui almeno il 2°% degli studenti sia composto da alunni neoarrivati in Italia o privi di competenze linguistiche di base (co. 6).

## **"Carta Valore" per neodiplomati (art. 108)**

A decorrere dall'anno 2027, è assegnata, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, una Carta elettronica denominata "Carta Valore" ai soggetti che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

## **LEP per gli studenti con disabilità (art. 127)**

È definito il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato.

Costituiscono contenuti del Lep il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale e l'impiego di personale in possesso del profilo professionale richiesto.

Per gli anni 2026 e 2027 è prevista una fase transitoria: tutti gli enti locali dovranno garantire un livello minimo di assistenza, proporzionale ai fondi ricevuti.